

Legge regionale 17 gennaio 1984 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative regionali.

CAPO V

Procedimenti contenziosi

Art. 19

Opposizione ai provvedimenti sanzionatorie cautelari

Contro l' ordinanza - ingiunzione di pagamento e contro l' ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

L' efficacia del sequestro, l' opposizione al medesimo nonché l' istanza di dissequestro sono disciplinate dall' articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 20

Esecuzione forzata

In caso di mancato pagamento nei termini previsti della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa, alla riscossione degli importi dovuti si provvede mediante esecuzione forzata con la procedura prevista dal primo, secondo e terzo comma dell' articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La Giunta regionale o l' Organo istituzionalmente competente dell' ente delegato potranno disporre, con provvedimento motivato, di avvalersi delle procedure esecutive previste dagli articoli 5 e seguenti del RD 14 aprile 1910, n. 639.